APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI FRA L'ITALIA, LA CROAZIA, LA GERMANIA E L'UNGHERIA, RIGUARDANTI LA SISTEMAZIONE DELLA COMPAGNIA DELLE FERROVIE DANUBIO-SAVA-ADRIATICO STIPULATI IN BRIONI IL 10 AGOSTO 1942

Art. 32

1. - Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta.

2. - Salvo che per le questioni concernenti il patrimonio privato della Compagnia, non puo' essere presa alcuna decisione valida qualora votino contro cinque dei membri del Consiglio di amministrazione nominati dagli Stati, oppure cinque dei membri del Consiglio eletti dall'Assemblea generale.

3. - Ogni consigliere di amministrazione puo' richiedere in ogni tempo al presidente informazioni per iscritto sulla gestione della Compagnia.

Versione in vigore dal 12 marzo 1943, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi fra l'Italia, la Croazia, la Germania e l'Ungheria, riguardanti la sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico stipulati in Brioni il 10 agosto 1942
Estremi	Legge 24 dicembre 1942, n. 1818
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-fra-l-italia-la-croazia-la-germania-e-l/art-32/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it